



COMUNE DI CIVITAVECCHIA

PIANO COMUNALE DEL COMMERCIO SU AREE PUBBLICHE

E

REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DEL COMMERCIO SULLE AREE PUBBLICHE

(Legge Regionale 06 Novembre 2019, n. 22)

(Approvato con deliberazione del C.C. n. 93 del 19/10/2022)

PIANO DEL COMMERCIO SU AREE PUBBLICHE DEL COMUNE DI CIVITAVECCHIA

Il Piano Comunale del Commercio su Aree Pubbliche, è adottato ai sensi della Legge Regionale 06 Novembre 2019 n. 22 - Il Piano ha validità triennale, rimanendo comunque efficace fino all'adozione di quello successivo e si compone delle seguenti parti:

A. Parte I

Determinazione delle aree dei mercati, posteggi isolati e fiere.

1. Ricognizione delle aree destinate all'esercizio del commercio su posteggi dati in concessione.
2. Individuazione delle modifiche.

Determinazione delle aree urbane da destinare allo svolgimento di manifestazioni e fiere

B. Parte II

Regolamento per la disciplina del commercio su aree pubbliche.

PARTE I[^]

DETERMINAZIONE DELLE AREE DEI MERCATI, POSTEGGI ISOLATI E FIERE

1. RICOGNIZIONE DELLE AREE DESTINATE ALL'ESERCIZIO DEL COMMERCIO SU POSTEGGI IN CONCESSIONE

MERCATI DI SERVIZIO (ALLEGATO A)

FIERE MERCEOLOGICHE (ALLEGATO B)

POSTEGGI ISOLATI (ALLEGATO C)

2. INDIVIDUAZIONE DELLE MODIFICHE

Il presente Piano incluso nel Regolamento del commercio su aree pubbliche sostituisce integralmente i precedenti piani approvati.

A) Trasferimento mercato – Implementazione mercato Piazza Regina Margherita

1. Si rende necessaria individuare un'area adeguatamente attrezzata su cui trasferire l'attuale mercato settimanale di Viale P. Nenni, con tipologia merceologica mista (alimentare, non alimentare e prodotti agricoli di produzione propria). Sarà inoltre oggetto di valutazione l'ipotesi di implementare il mercato di piazza Regina Margherita utilizzando le vie limitrofe e disponendo la loro chiusura ad area pedonale esclusivamente nella giornata del mercoledì ad eccezione di piazza XXIV Maggio che sarà adibita ad eventi tematici nelle more del perfezionamento delle relative norme urbanistiche

B) Nuovi posteggi isolati con chioschi – Conferma chioschi

1. Il presente Piano prevede l'istituzione di nuovi posteggi isolati stagionali, ovvero chioschi o strutture similari per la somministrazione di alimenti e bevande, da individuare successivamente con apposito atto, in base alla compatibilità viabilistica ed ambientale, conformi ai requisiti igienico-sanitari previsti dalla normativa vigente, quali punti di aggregazione collocati anche all'interno dei parchi in modo da favorire la fruibilità delle aree verdi, consentendo il ristoro ai frequentatori dei parchi stessi, nonché lo spostamento dei chioschi esistenti.

2. Il presente Piano stabilisce la collocazione di n° 8 chioschi per la vendita e la somministrazione di prodotti stagionali, e la somministrazione di prodotti diversi che sono posizionati su viale Garibaldi (2), via R. Morandi (1), Lungomare Thaon de Revel (1), Piazza Verdi (1), Via della Polveriera (1), Quartiere San Liborio – Via Domenico Castelli (1), Borgata Aurelia – Via Gioacchino Rossini piazzale antistante Parrocchia San Pietro (1).

3. I chioschi dovranno essere tutti uguali per tipologia, superficie e colore; sarà cura dell'Amministrazione Comunale fornire eventuali specifiche.

4. L'installazione dei chioschi è consentita nelle aree e nelle zone cittadine sopra indicate, a valere quale direttiva di indirizzo ai competenti Uffici dell'Ente, fermo restando il rispetto dei seguenti parametri:

a) L'installazione sul suolo pubblico è consentita purché il chiosco non costituisca intralcio diretto o indiretto alla circolazione di pedoni e veicoli, non sottragga aree per la sosta degli automezzi e non limiti la visibilità delle strade e della segnaletica stradale;

b) I chioschi devono essere conformi ai regolamenti igienico-sanitari, devono conformarsi alle procedure di autorizzazione ed alle prescrizioni sulla gestione dell'attività e non devono essere in contrasto con vincoli ambientali o norme urbanistiche che ne vietino espressamente l'installazione;

c) I chioschi possono essere collocati solo in spazi pedonali protetti (piazze, marciapiedi, banchine, zone pedonali o a traffico limitato, aree verdi) comunque nel rispetto del regolamento comunale sull'utilizzo di tali aree;

d) Nel rispetto delle norme del Codice della Strada ed in particolare dell'art. 20, l'occupazione dei marciapiedi può essere consentita fino ad un massimo della metà della loro larghezza, anche in adiacenza di fabbricati e sempre che venga garantita una fascia di rispetto per il passaggio e la fruibilità degli spazi da parte delle persone con ridotte o limitate capacità motorie.

5. Le installazioni di nuovi chioschi devono conformarsi ai requisiti igienico sanitari, urbanistici e paesaggistici ove ne ricorra la casistica, nonché alle procedure di autorizzazione ed alle prescrizioni sulla gestione dell'attività; rimangono ferme le normative inerenti l'abbattimento delle barriere architettoniche.

6. L'eventuale individuazione di ulteriori posteggi isolati presuppone integrazione al presente Piano.

C) Sagra della lumaca

1. In occasione della festa di S. Giovanni il Comune organizza in proprio o tramite l'associazionismo locale, la Sagra della lumaca. L'area individuata per la realizzazione della sagra coincide, di norma, con le vie e piazze del centro storico.

2. Alla sagra potranno partecipare, oltre ai titolari degli esercizi pubblici aventi sede nell'area suddetta, anche i ristoratori operanti nel resto del territorio cittadino, compatibilmente con la superficie a tal fine resa disponibile.

D) Mercatino dell'artigianato

1. Con il presente Piano è istituito il Mercatino dell'artigianato allo scopo di valorizzare il territorio ed incrementare le presenze turistiche attraverso l'organizzazione e la promozione di prodotti del modernariato, dell'artigianato, del collezionismo, dell'ingegno e cose usate ovvero tramite baratto. La disciplina sulla sua organizzazione (forme di gestione, caratteristiche, ubicazione, giornate e orari di svolgimento, eventuali vincoli merceologici) verrà stabilita con apposita deliberazione di Giunta Comunale.

E) Festeggiamenti Patrono della Città

1. Con il presente Piano è istituita dal 24 aprile al 5 Maggio, in occasione dei festeggiamenti del Patrono della Città, manifestazione di eventi commerciali di rilevanza locale. La disciplina sulla sua organizzazione (forme di gestione, caratteristiche, ubicazione, giornate e orari di svolgimento, eventuali vincoli merceologici) verrà stabilita con apposita determinazione dirigenziale.

Determinazione delle aree urbane da destinare allo svolgimento di manifestazioni e fiere

1. Lo svolgimento di fiere, mercati straordinari specializzati sono individuate, oltre che nella periferia cittadina, anche nei seguenti siti:

Piazza della Vita, Corso Centocelle, Viale Garibaldi, Via Thaon de Revel, Piazza A. Saffi, Piazza Leandra, Via Montegrappa, Piazza Calamatta, Piazza Fratti, Via Trieste, Piazzale Blasi (trincea ferroviaria), Trincea ferroviaria lato Corso Centocelle, Trincea ferroviaria lato via Roma.

2. In Piazza Della Vita, le manifestazioni, fiere, mercati straordinari del settore alimentare e somministrazione di alimenti e bevande, sono disciplinate dal vigente "Regolamento per l'uso di Piazza della Vita".

3. Le feste, sagre, mostre, mercatini occasionali e manifestazioni in cui è prevalente la finalità promozionale rispetto all'attività di vendita non sono inserite nel presente Piano del commercio su aree pubbliche e verranno disciplinate, avuto riguardo al numero dei posteggi, al settore merceologico, al programma della manifestazione ed all'ubicazione, con apposito provvedimento della Giunta comunale.

4. L'attività viene avviata dal soggetto organizzatore per mezzo di segnalazione certificata di inizio attività (SCIA) nella quale sono indicati gli estremi della concessione dell'area e l'elenco degli operatori presenti. Per le manifestazioni valgono le norme del commercio su aree pubbliche e quelle igienico-sanitarie con particolare riferimento alla somministrazione di alimenti e bevande.

5. Gli orari di vendita corrispondono con quelli della manifestazione.

6. L'Amministrazione Comunale, con apposita ordinanza sindacale, può vietare l'esercizio del commercio su aree pubbliche in forma itinerante in aree individuate per motivi di polizia stradale, igienico-sanitari e di pubblico interesse.

PARTE II[^]

REGOLAMENTO PER LO SVOLGIMENTO DEL COMMERCIO SU AREE PUBBLICHE

(Legge Regionale 06 Novembre 2019, n. 22 Testo Unico del Commercio)

Sommario

8

Capo 1 - Generalità 8

Art. 1 - Oggetto e fonti normative 8

Art. 2 – Definizioni 8

Art. 3 – Requisiti di onorabilità e professionali 11

Art. 4 – Pubblicità dei prezzi 11

Capo 2 - Caratteristiche generali delle aree pubbliche, istituzione e ampliamento 11

Art. 5 - Istituzione di nuovi mercati o posteggi isolati 12

Art. 6 – Spostamento dei posteggi 13

Art. 7 - Caratteristiche generali delle aree pubbliche destinate al commercio di prodotti alimentari 13

Art. 8 - Aree private da destinare al commercio 14

Art. 9 - Associazione in gestione dei servizi mercatali 14

Art. 10 - Articolazioni merceologiche 14

Art. 11 – Particolari articolazioni merceologiche 15

Art. 12 – Modifiche al settore merceologico 15

Capo 1 - Procedure per la concessione dei posteggi 15

Art. 13 - Criteri di assegnazione delle concessioni di posteggi 16

Art. 14 – Criteri di assegnazione delle concessioni dei posteggi per prodotti stagionali 16

Capo 2 - Procedure di rilascio dell'autorizzazione 17

Art. 15 - Autorizzazione all'esercizio del commercio su aree pubbliche con posteggio 17

Art. 16 - Autorizzazione all'esercizio del commercio su aree pubbliche in forma itinerante 19

Art. 17 - Subingresso nella titolarità dell'autorizzazione 20

Art. 18 - Disposizioni contro l'abusivismo e carta di esercizio 21

Capo 1 – Titolarità dei posteggi 22

Art. 19 - Numero massimo posteggi per impresa 22

Art. 20 - Modalità ordinarie di concessione di posteggi 22

Art. 21 – Rinuncia 22

Art. 22 - Occupazione del posteggio da parte dei titolari di concessione 22

Art. 23 - Assegnazione posteggi liberi - Registro delle presenze - Graduatorie del mercato 23

Art. 24 - Posteggi riservati ai produttori agricoli 24

Capo 2 - Tasse e corrispettivi 25

Art. 25 - Tributi per l'occupazione del posteggio 25

Capo 1 - Modalità organizzative 25

Art. 26 - Obblighi e divieti per gli operatori 25

Art. 27 - Indirizzi generali in materia di orari di svolgimento del commercio su aree pubbliche 27

Art. 28- Regolazione della circolazione veicolare 27

Art. 29 - Vendita con mezzo mobile – veicoli 28

Art. 30 - Norme igienico-sanitarie 28

Art. 31 – Migliorie dei servizi mercatali 28

Art. 32 - Spese per acqua e luce 28

Art. 33 - Scambio di posteggio 29

Art. 34 – Superficie e ampliamento dei posteggi in area scoperta 29

Capo 1- Generalità 30

Art. 35 - Modalità di assegnazione di strutture di proprietà comunale (Box) 30

Art. 36 - Gestione del punto di vendita in strutture di proprietà comunale (box) 30

Capo 1 – Generalità 30

Art. 37 - Norme generali 30

Capo 1 Tipologie – Forme di partecipazione 31

Art. 39 - Mercati straordinari specializzati. Modalità organizzative 31

Art. 40 - Manifestazioni straordinarie 31

Art. 41 - Mercatino dell'antiquariato e del collezionismo 32

Art. 42 - Soggetti ammessi e modalità di partecipazione 32

Capo I- Casistiche 33

Art. 43 - Decadenza dell'autorizzazione e revoca della concessione 33

Art. 44 – Sospensione del titolo abilitativo 36

Capo I - Disposizioni sanzionatorie 37

Art. 45 – Sanzioni 37

Art. 46 – Autorità competente a ricevere rapporti, verbali, scritti difensivi, richieste di audizione 39

Capo I - Norme di chiusura 39

Art. 47 - Disposizioni transitorie 39

Art. 48 - Rinvio a disposizioni di legge ed al Piano del Commercio 39

Art. 49 - Abrogazione di precedenti disposizioni 39

TITOLO I – DISPOSIZIONI GENERALI

Capo 1 - Generalità

Art. 1 - Oggetto e fonti normative

1. Il presente Regolamento detta disposizioni per la disciplina dell'attività di commercio sulle aree pubbliche nel territorio comunale nel rispetto delle finalità, dei principi e dei criteri stabiliti dalla legge regionale del Lazio 6 novembre 2019 n. 22, fatti salvi i requisiti e i criteri regionali di sviluppo che saranno stabiliti dal regolamento di attuazione di cui all'art.4 della L.R. del Lazio n. 22/2019 e recepiti da questo Comune nel Piano del commercio su aree pubbliche.

2. L'esercizio delle attività commerciali di cui all'articolo 1, comma 2, della legge regionale del Lazio n. 22/2019, può trovare condizioni e limiti esclusivamente per motivi imperativi di interesse generale individuati dalla normativa europea e statale.

3. Il presente Regolamento è soggetto ad eventuali modifiche derivanti da disposizioni legislative e/o regolamentari sopravvenute, da approvarsi con deliberazione del Consiglio Comunale, sentite le organizzazioni di categoria delle imprese del commercio su aree pubbliche maggiormente rappresentative.

Art. 2 – Definizioni

1. Agli effetti del Regolamento per la disciplina del commercio su aree pubbliche, ai sensi dell'art. 39 della Legge Regione Lazio del 6 novembre 2019, s'intendono:

a) *commercio su aree pubbliche*, l'attività di vendita di merci al dettaglio, con riferimento ai settori merceologici alimentare e non alimentare ovvero ad entrambi, e la somministrazione di alimenti e bevande effettuate sulle aree pubbliche, attrezzate o meno, coperte o scoperte, comprese quelle del demanio marittimo o sulle aree private delle quali il Comune abbia la disponibilità;

b) *aree pubbliche*, le strade, i canali, le piazze, comprese quelle di proprietà privata gravate da servitù di pubblico passaggio e ogni altra area di qualunque natura destinata a uso pubblico ovvero aree private utilizzabili sulla base di una convenzione con il Comune;

c) *somministrazione di alimenti e bevande su aree pubbliche*, l'attività di vendita per il consumo di alimenti e bevande, prodotti e detenuti nel rispetto della normativa igienico-sanitaria e dei regolamenti locali di igiene e svolta mediante strutture fisse, banchi temporanei o negozi mobili a motore, posti su aree pubbliche e attrezzati all'uopo, ove, ad eccezione delle strutture fisse, gli acquirenti non possano accedere all'interno, non siano annesse aree appositamente concesse per il consumo dei prodotti venduti e non sia prevista l'assistenza del personale addetto alla somministrazione;

d) *posteggio*, la parte di area pubblica o di area privata, della quale il Comune abbia la disponibilità, che viene data in concessione all'operatore autorizzato all'esercizio dell'attività commerciale. Il posteggio può essere occupato mediante:

1) costruzione stabile, un manufatto isolato o confinante con altri che abbiano la stessa destinazione oppure che accolgano servizi o altre pertinenze di un mercato, realizzato con qualsiasi tecnica e materiale;

2) negozio mobile, il veicolo immatricolato ai sensi del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 (Nuovo codice della strada) e successive modifiche come veicolo speciale uso negozio;

3) banco temporaneo, insieme di attrezzature di esposizione, eventualmente dotato di sistema di trazione o di autotrazione, facilmente smontabile e allontanabile dal posteggio al termine dell'attività commerciale;

e) *banco tipo*, tipologia di struttura di banco da esposizione adottato dal Comune, sentite le organizzazioni di categoria del commercio su aree pubbliche più rappresentative a livello provinciale, nel rispetto di standard minimi qualitativi per la loro armonizzazione con l'arredo ed il decoro urbano;

f) *concessione di posteggio*, il provvedimento concessorio rilasciato dal Comune competente per territorio che consente l'utilizzo di un posteggio su area pubblica nell'ambito di un mercato o di una fiera o al di fuori di essi;

g) *posteggio fuori mercato*, un posteggio destinato all'esercizio dell'attività e non compreso nei mercati;

h) *autorizzazioni per l'attività a posteggio*, le autorizzazioni per l'esercizio del commercio su aree pubbliche mediante l'uso di posteggi dati in concessione;

i) *autorizzazioni per l'attività di tipo itinerante*, le autorizzazioni per l'esercizio del commercio su aree pubbliche senza l'uso di un posteggio, sulle aree e gli itinerari consentiti dal Comune competente, purché in forma itinerante;

l) *produttori agricoli*, i soggetti di cui all'articolo 34 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633 (Istituzione e disciplina dell'imposta sul valore aggiunto) e successive modifiche, i quali esercitano l'attività di vendita su aree pubbliche dei propri prodotti, in base a quanto stabilito all'articolo 4, commi 2 e 4, del d.lgs. 228/2001;

m) *mercato*, l'area pubblica o privata, della quale il Comune abbia la disponibilità, composta da più posteggi, attrezzata o meno e destinata, prevalentemente, all'esercizio dell'attività, per uno o più o tutti i giorni della settimana o del mese, per l'offerta integrata di merci al dettaglio, la somministrazione di alimenti e bevande e l'erogazione di pubblici servizi. Il mercato, istituito con apposito provvedimento comunale, è definito:

1) *mercato in sede propria*, che ha un suo luogo esclusivo, destinato a tale uso negli strumenti urbanistici, costruito appositamente per il commercio, con configurazioni edilizie specifiche e materiali adeguati;

2) *mercato su strada*, che occupa per un certo tempo, nell'arco della giornata, spazi aperti sui quali si alterna con altre attività cittadine;

n) *mercati agricoli*, i mercati riservati all'esercizio della vendita diretta da parte degli imprenditori agricoli, ai sensi dell'articolo 1, comma 1065, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, relativo agli standard per la realizzazione di mercati agricoli, costituiti su area pubblica, in locali aperti al pubblico nonché su aree di proprietà privata;

o) *mercatini dell'antiquariato e del collezionismo*, i mercati che si svolgono su un'area pubblica o su un'area privata di cui il Comune abbia la disponibilità, anche nei giorni domenicali o festivi, con cadenza mensile o con intervalli di più ampia durata, aventi come specializzazioni merceologiche esclusive o prevalenti, in particolare, l'hobbysmo, l'antiquariato, le cose usate, compreso il baratto, l'oggettistica antica, il modernariato, i fumetti, i libri, le stampe, gli oggetti da collezione;

p) *fiera*, la manifestazione caratterizzata dall'afflusso sulle aree pubbliche o private delle quali il Comune abbia la disponibilità di operatori autorizzati a esercitare il commercio su aree pubbliche in giorni stabiliti, in occasione di particolari ricorrenze, eventi o festività;

q) *fiera promozionale a carattere straordinario*, la manifestazione fieristica, ad esclusione di quelle disciplinate dalla legge regionale 2 aprile 1991, n. 14 (Disciplina e promozione delle manifestazioni fieristiche nella Regione Lazio. Valorizzazione delle piccole e medie industrie e dell'artigianato del Lazio) e successive modifiche, finalizzata alla promozione del territorio o di determinate specializzazioni merceologiche, all'integrazione tra operatori dell'Unione europea e non, alla conoscenza delle produzioni etniche e allo sviluppo del commercio equo e solidale di cui all'articolo 8 della l.r. 20/2009 nonché alla valorizzazione di iniziative di animazione, culturali e sportive;

r) *presenze in un mercato*, il numero delle volte che l'operatore si è presentato nel mercato per l'assegnazione temporanea di un posteggio occasionalmente libero, prescindendo dal fatto che abbia effettivamente ottenuto l'assegnazione, purché ciò non dipenda da sua rinuncia;

s) *presenze effettive in una fiera*, il numero delle volte che l'operatore ha effettivamente esercitato nella fiera stessa;

t) *rotazione commerciale*, l'utilizzazione, tramite prestabilita periodica rotazione, dell'insieme di posteggi, ubicati in zone diverse, assegnati a una pluralità d'operatori, per svolgervi commercio di generi alimentari e non alimentari;

u) *spunta*, assegnazione giornaliera dei posteggi, temporaneamente non occupati dai titolari della relativa concessione, in un mercato durante il periodo di non utilizzazione da parte del titolare ai soggetti legittimati ad esercitare il commercio sulle aree pubbliche che vantino il più alto numero di presenze nel mercato di cui trattasi;

v) *reiterazione*, la commissione della medesima violazione nell'arco di due anni, anche se si è proceduto al pagamento della sanzione in misura ridotta ai sensi dell'articolo 16 della l. 689/1981;

z) *associazioni di gestione dei servizi mercatali*, le associazioni, le reti di imprese, i consorzi o cooperative costituiti con l'adesione di almeno i due terzi dei concessionari di posteggi all'interno dei relativi mercati giornalieri e saltuari ed eventualmente delle associazioni di categoria o di società loro collegate, che operano in regime di convenzione e di sussidiarietà con il Comune per la gestione di servizi individuati dallo stesso Comune, con apposita convenzione, e relativi al mercato medesimo;

aa) *mercati straordinari*, i mercati periodici che si svolgono in edizioni suppletive rispetto a quelle ordinarie, con la partecipazione degli stessi operatori e senza procedure aggiuntive di assegnazione di posteggi nei periodi natalizi, nelle festività e nelle domeniche di cui all'articolo 44, comma 3 della legge regionale del Lazio n. 22 del 6 novembre 2019;

bb) *organizzazioni di categoria delle imprese del commercio su aree pubbliche maggiormente rappresentative*, le associazioni di categoria del commercio firmatarie, a livello nazionale, del contratto collettivo del terziario e dei servizi, nonché, a livello provinciale, facenti parte delle CCIAA.

Art. 3 – Requisiti di onorabilità e professionali

1. All'esercizio in qualsiasi forma delle attività commerciali disciplinate dal presente regolamento si applicano le disposizioni di cui all'articolo 71 del d.lgs. 59/2010 e successive modifiche, anche ai fini della tutela del consumatore.

Art. 4 – Pubblicità dei prezzi

1. I prodotti direttamente esposti al pubblico, nelle vetrine esterne o all'ingresso del locale, nelle immediate adiacenze dell'esercizio, negli scaffali o sui banchi di vendita, ovvero ovunque collocati, devono indicare il prezzo di vendita al pubblico in modo chiaro e ben leggibile mediante l'uso di cartelli, di listini o altre modalità idonee allo scopo, purché l'individuazione dei singoli prodotti e dei relativi prezzi risulti chiara e riconoscibile al pubblico. Eventuali deroghe all'obbligo di indicare il prezzo di vendita sono disciplinate dall'art. 17 della Legge regionale del Lazio n. 22 del 6 novembre 2019.

Capo 2 - Caratteristiche generali delle aree pubbliche, istituzione e ampliamento

Art. 5 - Istituzione di nuovi mercati o posteggi isolati

1. L'individuazione delle aree da destinare all'istituzione e all'ampliamento dei mercati o dei posteggi isolati fuori mercato è demandata al Consiglio Comunale in conformità ai criteri stabiliti dal Regolamento di attuazione di cui all'art. 4, della legge regionale del Lazio n. 22 del 6 novembre 2019.

2. Ai fini dell'adozione degli atti per l'individuazione delle aree da destinare all'istituzione e all'ampliamento dei mercati, si tiene conto:

- a) delle previsioni degli strumenti urbanistici e dei requisiti tecnici e qualitativi indicati nel regolamento sopra richiamato, favorendo, in ogni caso, le zone in espansione o a vocazione turistica e il riequilibrio e la diversificazione dell'offerta nelle varie parti del territorio;
- b) delle esigenze di tutela e valorizzazione del patrimonio archeologico, storico, artistico e ambientale;
- c) delle esigenze di sicurezza stradale, con particolare riguardo alla facilità di accesso degli operatori, anche con automezzo, e dei consumatori, favorendo il decongestionamento delle aree problematiche;
- d) delle esigenze di natura igienico-sanitaria e della possibilità di allacciamento alle reti elettrica, idrica e fognaria;

3. Per l'individuazione dell'area da destinare allo spostamento temporaneo o definitivo dei mercati in altra sede, o altro giorno lavorativo, si tiene conto:

- a) delle cause di forza maggiore;
- b) delle limitazioni e dei vincoli imposti da motivi di viabilità, traffico o igienico-sanitari;
- c) dell'equivalenza, nei soli casi di spostamento definitivo, della nuova sede di mercato con riferimento al numero di posteggi e alla loro dimensione che non possono essere inferiori a quelli previsti nella sede originaria, nei limiti di disponibilità di suolo da parte del Comune.

4. Qualora sia disposto lo spostamento definitivo di mercati in altra sede, ovvero la soppressione di parte di un mercato con contestuale creazione di un secondo mercato, gli operatori hanno diritto alla conservazione dell'anzianità e alla riassegnazione, ove possibile, dei posteggi sulla base delle scelte effettuate. Devono, altresì, essere adottate le soluzioni che consentono agli operatori di usufruire di nuovi posteggi che abbiano le caratteristiche dimensionali e commerciali più simili possibili a quelli precedenti.

5. Alla deliberazione consiliare di cui al comma 1, è allegata la cartografia dei posteggi con l'indicazione del numero progressivo, l'eventuale destinazione merceologica, la circolazione pedonale e veicolare.

Art. 6 – Spostamento dei posteggi

1. In caso di spostamento di uno o più posteggi per motivi di pubblico interesse, i nuovi posteggi dovranno essere individuati, secondo i seguenti criteri di priorità:

a) nell'ambito dei posteggi eventualmente disponibili in quanto non assegnati;

b) nell'ambito delle aree di mercato mediante l'istituzione di nuovi posteggi.

2. Il Responsabile del Servizio comunica agli operatori l'ubicazione nel territorio comunale dei nuovi posteggi, effettuando la loro riassegnazione sulla base delle preferenze espresse dagli operatori interessati, chiamati a scegliere secondo l'ordine risultante dalle apposite "Graduatorie assegnatari", rispettivamente alimentari e non alimentari suddivisa formulata sulla base:

a) dell'anzianità di presenza in quel mercato;

b) in caso di parità, sulla base dell'anzianità dell'impresa risultante dall'iscrizione al R.E.A.

3. La priorità di scelta è comunque subordinata a vincoli di carattere tecnico-urbanistici che il Comune pone a tutela delle aree di mercato.

4. Se lo spostamento non riguarda tutti gli operatori ma solo parte di essi, i criteri di riassegnazione, di cui al precedente comma 2, saranno applicati con riferimento ai soli operatori interessati allo spostamento.

5. Nel caso venga disposto dall'Amministrazione lo spostamento temporaneo o definitivo per motivi di necessità, gli operatori avranno un termine congruo per ottemperare, comunque non inferiore alle 48 ore decorrente dal ricevimento della comunicazione.

Art. 7 - Caratteristiche generali delle aree pubbliche destinate al commercio di prodotti alimentari

1. I posteggi situati nei mercati e i posteggi istituiti fuori dalle aree di mercato in cui si effettua, in un determinato arco di tempo e anche non quotidianamente, il commercio di prodotti alimentari devono possedere caratteristiche idonee al rispetto della vigente normativa in materia igienico-sanitaria e di sicurezza alimentare.

2. Le aree pubbliche destinate ai mercati in sede propria dove si svolge, quotidianamente, il commercio dei prodotti alimentari, oltre al rispetto della normativa in materia igienico-sanitaria e di sicurezza alimentare, devono essere:

a) appositamente delimitate o recintate, ove non lo impediscano vincoli di tipo architettonico, storico, artistico e ambientale;

b) dotate di una propria rete fognaria, con esito finale idoneo secondo la normativa vigente, in grado di assicurare anche lo smaltimento dei servizi igienici generali del mercato nonché dei posteggi che ne abbiano la necessità;

c) dotate di reti per allacciare ciascun posteggio all'acqua potabile, allo scarico delle acque reflue attraverso un chiusino sifonato, anche nella fognatura prescritta alla lettera b), e all'energia elettrica. Tali reti devono prevedere apparecchiature di allaccio indipendenti nella superficie di ciascun posteggio;

d) dotate di contenitori di rifiuti solidi urbani, muniti di coperchio, in numero sufficiente alle esigenze, opportunamente dislocati nell'area e facilmente accessibili;

e) dotate di servizi igienici, distinti per sesso, da destinare, in numero adeguato, sia agli acquirenti sia agli operatori alimentari.

Art. 8 - Aree private da destinare al commercio

1. Nel caso in cui uno o più soggetti, sulla base di apposita convenzione, prevedano la messa a disposizione gratuita a favore del Comune, di un'area privata attrezzata o meno, coperta o scoperta, per l'esercizio dell'attività di commercio su aree pubbliche, la stessa può essere inserita fra le aree da utilizzare per lo svolgimento dei mercati, nel rispetto delle disposizioni di cui al presente capo, previa verifica della sua idoneità allo scopo.

Art. 9 - Associazione in gestione dei servizi mercatali

1. Per la gestione dei servizi mercatali, il Comune può stipulare apposita convenzione con i soggetti e con le modalità indicati nell'art. 39, comma 1, lett. z) della legge regionale del Lazio n. 22 del 6 novembre 2019.

Art. 10 - Articolazioni merceologiche

1. L'operatore, nel rispetto delle disposizioni in materia igienico-sanitaria, delle prescrizioni previste per l'occupazione di suolo pubblico, nonché dei limiti di carattere merceologico disposti dal Comune, può utilizzare il posteggio per la vendita di tutti i prodotti oggetto della relativa autorizzazione.

2. Per assicurare l'equilibrio della distribuzione in relazione al rapporto domanda - offerta e il rispetto delle norme igienico-sanitarie delle aree pubbliche destinate al commercio di prodotti alimentari, le aree mercatali sono strutturate con i seguenti limiti di carattere merceologico:

a) alimentari;

b) non alimentari;

c) prodotti ittici;

d) fiori;

e) produttori agricoli.

3. Per ciascuno dei mercati istituiti sul territorio del Comune, sono riportati nell'allegato 1 al presente Regolamento la classificazione, la frequenza, le giornate di svolgimento, l'ubicazione, l'area mercatale, il numero e la tipologia dei posteggi ammessi.

Art. 11 – Particolari articolazioni merceologiche

1. Nelle aree destinate alla vendita di libri, al fine di sostenere il valore storico e culturale dei librai stessi, il Comune riconosce ai venditori di tali articoli la facoltà di destinare una parte della superficie, non superiore al 30 per cento, alla vendita di prodotti diversi dai libri e dai prodotti editoriali o equivalenti, quali, in particolare, souvenir, prodotti di piccolo antiquariato, di artigianato, di arte, da collezione, con esclusione dell'abbigliamento e dei prodotti alimentari e alcolici.

2. Nelle aree destinate alla vendita di fiori e piante il Comune riconosce ai venditori di tali articoli la facoltà di destinare una parte della superficie, non superiore al 15 per cento, alla vendita di prodotti diversi da fiori e piante o equivalenti, quali, in particolare, prodotti di piccolo artigianato e oggettistica, con esclusione dell'abbigliamento, dei prodotti alimentari e alcolici.

Art. 12 – Modifiche al settore merceologico

1. Il titolare di autorizzazione può presentare al Comune SCIA per l'aggiunta nell'autorizzazione del settore merceologico, sempre che sia autocertificato il possesso dei requisiti morali e se necessari professionali, previsti dall'articolo 71 del D.lgs 59/2010.

2. Il titolare dell'autorizzazione abilitato all'esercizio di entrambi i settori merceologici può segnalare al Comune la soppressione di uno dei due settori merceologici; in tale ipotesi dovrà certificare il mantenimento del requisito morale.

3. Qualora il titolare di autorizzazione sia anche titolare di concessione di posteggio, ferme restando l'aggiunta o la riduzione del settore merceologico eventualmente segnalate, non potrà ottenere la modifica della destinazione merceologica del posteggio in concessione e conseguentemente non sarà consentita la soppressione o modifica del settore merceologico oggetto della concessione.

4. In conseguenza della variazione, aggiunta o riduzione del settore merceologico, non si avrà alcuna modifica della classificazione del titolo abilitativo rispetto alla collocazione nella tipologia di graduatoria delle operazioni di spunta di cui all'art. 23 comma 4. Nell'ipotesi di soppressione del settore merceologico per il quale l'interessato partecipava alle operazioni di spunta si avrà l'automatica cessazione della possibilità di partecipare a tali operazioni per il settore soppresso ovvero la cancellazione dalla graduatoria per soppressione dei punteggi di spunta posseduti.

TITOLO II - PROCEDIMENTI AMMINISTRATIVI

Capo 1 - Procedure per la concessione dei posteggi

Art. 13 - Criteri di assegnazione delle concessioni di posteggi

1. Il Comune, - Ufficio Commercio - previa indizione di apposite procedure di selezione, provvede all'assegnazione delle concessioni dei posteggi a cielo libero presenti all'interno dei mercati e delle aree fuori mercato, di durata decennale, rinnovabili secondo la normativa vigente, nonché al contestuale rilascio delle autorizzazioni per l'esercizio del commercio su aree pubbliche.
2. Il Comune, - Ufficio Patrimonio - previa indizione di apposite procedure di selezione, provvede all'assegnazione delle concessioni di durata decennale, dei box/locali di proprietà comunale, anche presenti all'interno dei mercati; le concessioni sono rinnovabili secondo la normativa vigente. L'ufficio patrimonio, al termine della procedura di selezione è tenuto a trasmettere all'ufficio commercio, per i successivi adempimenti di competenza, l'elenco dei soggetti assegnatari della concessione, nonché copia dell'atto di concessione.
3. Gli uffici citati ai precedenti commi 1 e 2, entro l'ultimo giorno di ciascun mese dell'anno, inviano alla Regione gli avvisi pubblici di selezione al fine della loro pubblicazione, entro i trenta giorni successivi, sul Bollettino ufficiale della Regione (BUR). Gli avvisi pubblici sono pubblicati anche sul sito internet del Comune, anche ai fini della comunicazione alle organizzazioni di categoria delle imprese del commercio su aree pubbliche maggiormente rappresentative.
4. Qualora, all'interno di un mercato, si rendano disponibili uno o più posteggi, per rinuncia, decadenza o revoca, il Comune procede all'assegnazione dei posteggi disponibili mediante avviso pubblico; prima di indire apposita procedura di selezione, l'Amministrazione provvederà a pubblicare l'elenco dei posteggi disponibili, al fine di valutare l'accoglimento di eventuali istanze di spostamento di posteggio presentate da altri operatori presenti nel medesimo mercato, dando loro priorità nel rispetto dei criteri di trasparenza.
5. La domanda di partecipazione alle procedure di selezione per l'assegnazione della concessione di cui ai precedenti commi 1 e 2, è presentata allo sportello telematico SUAP del Comune, entro i termini stabiliti dal bando stesso.
6. Gli uffici competenti, esaminate le domande pervenute, rilasciano la concessione sulla base di una graduatoria formulata tenendo conto dei criteri previsti dal bando.
7. Ai fini dell'utilizzo delle graduatorie, gli uffici competenti approvano e pubblicano una prima graduatoria provvisoria per 30 giorni, durante i quali è facoltà presentare memorie, controdeduzioni ed osservazioni da parte degli operatori partecipanti. Al termine di detto periodo, si procede all'approvazione della graduatoria definitiva, dando conto delle osservazioni presentate. La graduatoria definitiva è impugnabile con ricorso al T.A.R. o al Capo dello Stato, nei termini previsti dalla vigente normativa.

Art. 14 – Criteri di assegnazione delle concessioni dei posteggi per prodotti stagionali

1. Ai fini dell'assegnazione della concessione di suolo pubblico dei posteggi per la vendita dei prodotti stagionali estivi ed invernali, il Comune procede tramite procedure di selezione, tenendo conto, nel caso di pluralità di domande concorrenti, dei seguenti criteri:

a) maggiore professionalità dell'impresa acquisita nell'esercizio del commercio su aree pubbliche, in relazione all'anzianità dell'esercizio dell'impresa comprovata dalla durata dell'iscrizione, quale impresa attiva, nel registro delle imprese; l'anzianità è riferita a quella del soggetto titolare al momento della partecipazione al bando, sommata a quella dell'eventuale dante causa, ripartita con i seguenti criteri.

b) In prima applicazione eventuale anzianità acquisita nel posteggio al quale si riferisce la selezione, tenendo conto della condotta complessiva del concessionario.

2. A parità di punteggio, ai fini dell'assegnazione, sarà effettuata un'estrazione alla presenza degli stessi soggetti coinvolti.

3. La concessione del posteggio ha durata dodecennale ed è soggetta al pagamento del canone unico patrimoniale per l'intero periodo di occupazione anche nel caso di sospensione o mancato svolgimento dell'attività imputabili al titolare"

4. Sono consentite, su esplicita richiesta ed attivazione del relativo procedimento amministrativo da parte dell'interessato, le attività di somministrazione di alimenti e bevande così come regolamentate dalla Legge della Regione Lazio n. 21/2006 e successive modifiche ed integrazioni, dal Regolamento Regionale 19 gennaio 2009, n. 1, dal D. Lgs n.59/2010 s.m.i., come modificato da ultimo dal D.Lgs 147/2012.

Art. 14 bis

1. In relazione ai posteggi stagionali, l'ufficio competente provvede ad indire singole ed autonome procedure di selezione, rispettivamente riferite a prodotti stagionali estivi ed a prodotti stagionali autunnali/invernali, determinando distinte graduatorie.

2. Il periodo di svolgimento dell'attività di vendita per i prodotti stagionali e la somministrazione di prodotti diversi non deve essere inferiore a due mesi né superiore a sei mesi l'anno. Il periodo di svolgimento dell'attività per i prodotti estivi è compreso tra il 1° aprile e il 30 settembre e per i prodotti autunnali e invernali tra il 1° ottobre e il 31 marzo.

3. Detto periodo sarà registrato sull'autorizzazione alla vendita per i prodotti stagionali e la somministrazione di prodotti diversi. E' garantita la continuità dell'occupazione di suolo pubblico nel caso in cui vi sia coincidenza tra colui che ha acquisito la titolarità dell'autorizzazione per i prodotti stagionali estivi e colui che ha acquisito la titolarità dell'autorizzazione dei prodotti stagionali autunnali/ invernali.

Capo 2 - Procedure di rilascio dell'autorizzazione

Art. 15 - Autorizzazione all'esercizio del commercio su aree pubbliche con posteggio

1. L'esercizio dell'attività di commercio su aree pubbliche può essere svolto:

a) su posteggi dati in concessione, ai sensi dell'articolo 45, della L.R. Lazio n. 22 del 6 novembre 2019.

- b) in forma itinerante ai sensi dell'articolo 49, della L.R. Lazio n. 22 del 6 novembre 2019.
2. Le autorizzazioni di cui al comma 1, oltre all'esercizio del commercio su aree pubbliche mediante l'uso dei posteggi, consentono, altresì:
- a) di partecipare alle fiere sull'intero territorio nazionale.
 - b) di esercitare l'attività in forma itinerante, ai sensi dell'articolo 15 del presente regolamento, nell'ambito del territorio nazionale.
3. L'autorizzazione è rilasciata soltanto a chi dimostra di essere in possesso dei requisiti previsti dall'art. 3 del presente regolamento.
4. Il titolo autorizzatorio per l'esercizio del commercio su aree pubbliche dei prodotti alimentari è idoneo anche per la somministrazione di alimenti e bevande su aree pubbliche, nel rispetto delle norme igienico sanitarie, anche ai fini della manipolazione e cottura degli alimenti, con esclusione del servizio assistito.
5. I soggetti assegnatari delle concessioni in seguito alle procedure di selezione, a seguito del materiale conseguimento del provvedimento concessorio del posteggio, possono immediatamente avviare l'attività di commercio su aree pubbliche anche in assenza di titolo autorizzatorio, qualora questo non sia stato rilasciato contestualmente alla concessione per cause non imputabili al soggetto assegnatario.
6. All'interno dei mercati il Comune provvede a riservare una parte dei posteggi da destinare:
- a) ai soggetti portatori di handicap ai sensi della legge 5 febbraio 1992, n. 104 (Legge quadro per l'assistenza, l'integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate) e successive modifiche;
 - b) ai produttori agricoli di cui all'articolo 2, comma 1, lettera l) del presente regolamento;
 - c) ai soggetti beneficiari di interventi pubblici di sostegno all'imprenditoria giovanile;
 - d) alle imprese artigiane ed alle imprese di servizio.
7. I soggetti di cui al comma precedente non possono essere titolari di più di una concessione di posteggio riservato nello stesso mercato o fiera.
8. I posteggi riservati di cui al comma 6, qualora occasionalmente non occupati dagli aventi diritto, possono essere temporaneamente assegnati dal Comune ai soggetti di cui al medesimo comma 6, con le procedure di cui all'articolo 46, comma 3, della legge regionale del Lazio n.22 del 6 novembre 2019.
9. In caso di assenza del titolare del posteggio e del titolare dell'autorizzazione in forma itinerante, è consentito affidare la conduzione dell'attività a un socio, a un preposto, a un dipendente, ovvero a un collaboratore di natura occasionale a condizione che, durante le attività di vendita, sia munito dell'atto di delega e del titolo concessorio e autorizzatorio, nonché della documentazione attestante la natura del rapporto con il titolare, da esibire a ogni richiesta avanzata dagli organi di vigilanza.

10. Il titolo concessorio e quello autorizzatorio, nel caso di esercizio del commercio su aree pubbliche su posteggio, sono tenuti presso il banco di vendita e mostrati agli organi di vigilanza su richiesta, fatta salva la deroga di cui al comma 5 del presente articolo.

11. L'esercizio del commercio nelle aree demaniali non comunali è soggetto al nulla osta delle competenti autorità, che stabiliscono le modalità e le condizioni per l'utilizzo delle aree predette. Relativamente alle aree demaniali marittime si applica la disciplina vigente in materia.

12. È vietato il commercio sulle aree pubbliche nella stazione ferroviarie, nei porti e nelle autostrade senza il permesso del soggetto gestore.

13. Nel territorio comunale l'esercizio dell'attività di commercio su aree pubbliche è consentito anche ai soggetti legittimati nelle altre regioni o nei paesi dell'Unione europea di provenienza, nel rispetto di quanto previsto dalla legge regionale del Lazio n. 22 del 6 novembre 2019 e dal presente regolamento.

Art. 16 - Autorizzazione all'esercizio del commercio su aree pubbliche in forma itinerante

1. Ai fini dell'esercizio dell'attività di commercio in forma itinerante sul territorio comunale di cui all'articolo 40, comma 2, lettera b), della legge regionale del Lazio n. 22 del 6 novembre 2019 i soggetti interessati presentano apposita domanda di autorizzazione al SUAP del Comune, utilizzando l'apposita modulistica presente nel portale SUAP.

2. L'autorizzazione abilita:

a) all'esercizio del commercio in forma itinerante sul territorio nazionale;

b) all'esercizio dell'attività al domicilio del consumatore e nei locali ove questi si trovi per motivi di lavoro, di studio, di cura, di intrattenimento o svago;

c) all'esercizio dell'attività nei posteggi occasionalmente liberi nei mercati e nelle fiere, per la temporanea assenza del titolare del posteggio, ai sensi dell'articolo 46, comma 3 della legge regionale del Lazio n. 22 del 6 novembre 2019;

d) all'esercizio del commercio nell'ambito delle fiere sull'intero territorio nazionale.

3. L'esercizio del commercio in forma itinerante permette di effettuare soste esclusivamente per il tempo necessario all'esposizione dei prodotti e a servire la clientela. A tal fine le soste per l'esercizio dell'attività da parte dell'operatore itinerante, incluso l'imprenditore agricolo abilitato ai sensi del d.lgs. n. 228/2001, devono essere connesse con le operazioni di allestimento, preparazione e vendita e la fermata non può comunque superare 6 ore. E' consentito all'operatore itinerante di fermarsi a richiesta del cliente e sostare sull'area pubblica il tempo necessario per servirlo. E' comunque vietata la vendita con l'uso di bancarelle e l'esposizione della merce esternamente al mezzo.

4. terminate le vendite o allo scadere del tempo di sosta, l'operatore è obbligato a spostarsi per una distanza pari ad almeno 500 metri dal punto di sosta. E' altresì fatto divieto di occupare gli spazi di sosta già occupati in precedenza nell'arco della giornata.

5. E' vietato l'esercizio del commercio in forma itinerante in concomitanza con lo svolgimento dei mercati e fiere, in aree poste a distanza inferiore a 200 metri dalle zone di mercato e 500 metri nelle zone di fiera.

6. L'esercizio del commercio su aree pubbliche in forma itinerante è svolto con i mezzi mobili previsti dal d.lgs. 285/1992 e secondo le norme previste dallo stesso decreto e da quelle contenute nella regolamentazione comunale. Non sono considerati mezzi mobili le attrezzature di vendita dotate di ruote di qualsiasi tipo montate ad arte e che non facciano originariamente parte integrante del mezzo stesso.

7. Aree interdette ad esercitare il commercio in forma itinerante:

a) nei centri storici e nelle zone omogenee A di cui al d.m. 1444/1968;

b) nelle strade cittadine situate all'interno del seguente perimetro: trincea ferroviaria, via Castronovo, crocevia di Porta Tarquinia;

b) lungo tutta la strada mediana e lungo tutto la statale Aurelia che attraversa il territorio della città e precisamente nel tratto che va dal crocevia di Porta Tarquinia fino al crocevia del semaforo che conduce al quartiere San Gordiano;

c) ad una distanza di metri 100 dagli immobili che all'interno del Comune risultino tutelati ai sensi e per gli effetti dell'art. 10 del D.lgs. 22 gennaio 2004, n. 42 "Codice dei beni culturali e del paesaggio".

f) ad una distanza di metri 100 dalle aree adiacenti ad ospedali, cliniche, case di cura e cimiteri misurata dal perimetro delle stesse.

8. L'esercizio del commercio su aree pubbliche in forma itinerante è vietato altresì per motivi di viabilità+, igienico-sanitari e di pubblico interesse in tutte quelle aree particolari stabilite di volta in volta con apposita ordinanza sindacale.

Art. 17 - Subingresso nella titolarità dell'autorizzazione

1. L'azienda per il commercio su area pubblica, sia mediante l'utilizzo di posteggio che esclusivamente in forma itinerante, può essere ceduta a titolo definitivo o assegnata in gestione per atto tra vivi e comporta il trasferimento al subentrante della titolarità del titolo abilitativo all'esercizio dell'attività commerciale.

2. Il trasferimento in proprietà o gestione deve risultare da apposito atto redatto in una delle forme previste dall'articolo 2556 del Codice Civile ovvero atto pubblico o scrittura privata autenticata dal notaio.

3. Il subentrante dovrà presentare, entro i 90 (novanta) giorni successivi alla stipula del contratto e comunque prima di avviare l'attività, la relativa SCIA indicando in essa gli estremi del contratto sottoscritto con il cedente e dichiarando il possesso dei requisiti previsti dall'articolo 71 del D.lgs 59/2010.

4. Il rientro in possesso dell'azienda da parte del titolare che l'abbia data in gestione dovrà avvenire nel rispetto delle disposizioni del comma 3, sempre che abbia mantenuto l'iscrizione al registro delle imprese quale azienda attiva. Il titolare non potrà procedere ad un nuovo affido in gestione o cessione definitiva se prima non avrà presentato comunicazione di rientro in possesso della stessa.

5. In caso di mancato adempimento da parte del subentrante ovvero del titolare che rientri in possesso dell'azienda, nei termini previsti dai precedenti commi 3 e 4 del presente articolo, si incorre in quanto previsto dal successivo art. 43 comma 1 lett. g.

6. Ai sensi dell'articolo 54 comma 2 della Legge Regionale n. 22/2019 non si potrà procedere all'intestazione dell'autorizzazione e della concessione se il dante causa non avrà effettivamente esercitato l'attività anche in maniera discontinua per almeno 90 giorni; analogamente il rientro in possesso potrà avvenire solo dopo che il gestore avrà effettivamente esercitato l'attività per il medesimo periodo.

7. Il titolo abilitativo è reintestato nel caso di morte del titolare previo invio, entro 12 mesi dal decesso del dante causa, della SCIA di subingresso da parte dell'erede, o degli eredi che abbiano nominato, con la maggioranza indicata nell'articolo 1105 del codice civile, un solo rappresentante per tutti i rapporti giuridici con i terzi, ovvero abbiano costituito una società di persone.

8. Nei casi di cui al comma 6, fermo restando il possesso dei requisiti morali di cui all'articolo 71 del D. Lgs. 59/2010, il subentrante ha facoltà di continuare a titolo provvisorio l'attività. Qualora si tratti di attività relativa al settore merceologico alimentare e, entro un anno dalla data di decesso del dante causa il subentrante non dimostri il possesso dei requisiti professionali di cui all'art. 71 D. Lgs. 59/2010, salvo proroga per comprovati casi di forza maggiore, il titolo abilitativo decade, previa comunicazione di avvio del procedimento.

9. Per i produttori agricoli la SCIA per il subingresso potrà essere accettata solamente se sia stata ceduta tutta l'azienda agricola che aveva consentito l'esercizio dell'attività su area pubblica e non solo i titoli abilitativi relativi allo svolgimento dell'attività.

10. I soggetti indicati dell'art. 15 comma 5, potranno cedere l'azienda solamente a soggetti che posseggano le medesime caratteristiche.

11. Assieme al trasferimento dell'azienda per cessione definitiva o di gestione, sono anche trasferiti al subentrante i titoli preferenziali maturati con l'autorizzazione facente parte dell'azienda trasferita anche se questi non potranno essere cumulati con altri titoli abilitativi.

12. Il subingresso è ammesso solo se cedente e cessionario sono in regola con i pagamenti dei tributi di cui al successivo art. 25. Eventuali morosità devono essere regolarizzate nei termini e modi prescritti dall'Amministrazione in sede di istruttoria.

Art. 18 - Disposizioni contro l'abusivismo e carta di esercizio

1. Al fine di prevenire il fenomeno dell'abusivismo non è consentito iniziare o svolgere l'attività senza aver assolto agli obblighi amministrativi, previdenziali, fiscali e assistenziali previsti dalle disposizioni vigenti.

2. L'esercizio dell'attività di commercio su aree pubbliche e su aree private ad uso pubblico, compresi mercati, fiere, fiere promozionali, manifestazioni straordinarie e gli operatori cosiddetti "alla spunta", è subordinato al possesso della carta di esercizio, la quale dovrà essere compilata a cura del titolare dell'autorizzazione e contenere i dati descritti all'art. 57 della legge regionale del Lazio n. 22 del 6 novembre 2019.

TITOLO III REGOLAMENTAZIONE DEI POSTEGGI

Capo 1 – Titolarità dei posteggi

Art. 19 - Numero massimo posteggi per impresa

1. Fatti salvi i diritti acquisiti prima dell'entrata in vigore della legge regionale del Lazio n. 22 del 6 novembre 2019, all'interno di un mercato, ogni impresa non può essere concessionaria o sub-concessionaria di un numero di posteggi superiore a quelli specificatamente indicati all'art. 46 della legge regionale del Lazio n. 22/2019, compresi quelli trasferiti per affitto d'azienda.

Art. 20 - Modalità ordinarie di concessione di posteggi

1. La concessione del posteggio non può essere ceduta, a nessun titolo, se non cumulativamente al trasferimento dell'autorizzazione di vendita.

2. La cessione dell'azienda per atto tra vivi, o *mortis causa* attribuisce al nuovo titolare il diritto al subentro nella concessione di posteggio e nella relativa autorizzazione fatto salvo il possesso dei requisiti previsti dall'art. 3 del presente regolamento.

3. Nei casi di cui al precedente comma, il termine iniziale ed il termine finale della concessione decennale di posteggio, rimangono quelli fissati per il primo concessionario.

Art. 21 - Rinuncia

1. Il titolare di concessione di posteggio può rinunciare alla concessione stessa dandone comunicazione scritta all'Ufficio patrimonio e all'Ufficio Commercio.

Art. 22 - Occupazione del posteggio da parte dei titolari di concessione

1. L'operatore concessionario è considerato assente qualora non abbia occupato il proprio posteggio prima dell'orario previsto per le operazioni di spunta, e non abbia predisposto le attrezzature e le relative merci per la vendita, entro l'orario di apertura del mercato al pubblico.

2. Il mancato utilizzo del posteggio non dà luogo all'esenzione dal versamento del canone di occupazione di suolo pubblico.

Art. 23 - Assegnazione posteggi liberi - Registro delle presenze - Graduatorie del mercato e fiere.

1. Ai fini del riconoscimento delle presenze maturate dal titolare del posteggio sui mercati e/o nei posteggi assegnati, è necessaria l'effettiva partecipazione del medesimo, o di un socio, di un preposto, di un dipendente ovvero un collaboratore di natura occasionale munito dell'atto di delega e del titolo concessorio/autorizzatorio in originale, nonché della documentazione attestante la natura del rapporto con il titolare del posteggio e di valido documento personale di riconoscimento, da esibire a ogni richiesta avanzata dagli organi di vigilanza.

2. I posteggi occasionalmente liberi, per l'assenza del titolare, sono temporaneamente assegnati ad altro operatore titolare di autorizzazione sulla base del maggior numero di presenze maturate esclusivamente nel mercato. Il calcolo delle presenze è effettuato conteggiando anche i casi in cui al soggetto che si presenta non è assegnato il posteggio occasionalmente libero. A parità di numero di presenze si tiene conto dell'anzianità complessiva maturata dall'impresa, anche in modo discontinuo, e comprovata dall'iscrizione quale impresa attiva nel registro delle imprese. E' vietata l'assegnazione temporanea nel caso di posteggi occupati da box e altre strutture fisse.

3. Per ogni singolo mercato, viene stilata una graduatoria denominata "Graduatoria assegnatari", distinta per titolari di autorizzazione al commercio e per produttori agricoli, aggiornata, nell'ordine, secondo i seguenti criteri:

- a) anzianità di presenza nel mercato;
- b) maggiore anzianità di iscrizione al R.E.A.

4. La registrazione delle presenze degli operatori assegnatari dei posteggi occasionalmente liberi per l'assenza del titolare (c.d. spunta), è effettuata dal Comando di Polizia Locale, oppure dai soggetti incaricati della gestione del mercato, con l'annotazione dei dati anagrafici dell'operatore, ovvero della denominazione o ragione sociale in caso di soggetto collettivo, della tipologia e dei dati identificativi del titolo abilitativo di cui è titolare.

5. Il Concessionario di due o più posteggi nell'ambito del mercato, non può partecipare alle operazioni di spunta, anche se titolare di altra autorizzazione.

6. Il Concessionario di un solo posteggio nell'ambito del mercato, già titolare di altre autorizzazioni, non può partecipare alle operazioni di spunta se non occupa, prioritariamente, il posteggio di cui è titolare; qualora lo stesso partecipi alle operazioni di spunta, ha diritto all'assegnazione di un solo posteggio temporaneamente vacante nel rispetto della relativa graduatoria. Per l'esercizio dell'attività nel posteggio assegnato, si applicano le disposizioni del presente Regolamento.

7. L'agente di Polizia Locale, oppure i soggetti incaricati alla gestione del mercato, sono tenuti a verificare la prova dell'avvenuto pagamento della TOSAP prima che l'assegnatario inizi l'attività di vendita, in quanto presupposto essenziale per permettere al medesimo lo svolgimento in quel giorno dell'attività.

8. Il Comando di Polizia Locale, oppure i soggetti incaricati alla gestione del mercato, sono tenuti a trasmettere, senza indugio, all'Ufficio Commercio, per gli adempimenti di competenza, le assenze degli assegnatari di posteggio ogni qual volta si verifichi il superamento del numero delle stesse.

9. La registrazione delle presenze degli operatori assegnatari dei posteggi occasionalmente liberi viene aggiornata mensilmente. La mancata presenza per un anno consecutivo dalla partecipazione alla spunta all'interno del mercato comporta il conseguente azzeramento delle presenze effettuate.

10. Non è ammesso il cumulo delle presenze relative ad autorizzazioni diverse. Qualora l'operatore sia in possesso di più autorizzazioni valide per la partecipazione, lo stesso indica, all'atto dell'annotazione delle presenze, con quale di esse intende partecipare.

11. Qualora un operatore spuntista non si presenti alla fiera per più di due anni consecutivi, si procede alla sua cancellazione dalla graduatoria relativa alla fiera in questione.

Art. 24 - Posteggi riservati ai produttori agricoli

1. L'attività di vendita al dettaglio, da parte dei produttori agricoli assegnatari di posteggio, deve essere effettuata nel rispetto dei limiti imposti dal D.lgs. 228/2001, dalla normativa vigente in materia di etichettatura dei prodotti, di tracciabilità e rintracciabilità degli alimenti.

2. Presso ogni mercato sono individuati posteggi riservati all'esercizio dell'attività di vendita dei produttori agricoli, assegnati a seguito di bando pubblico sulla base di una graduatoria formulata secondo i seguenti criteri in ordine prioritario:

a) maggior numero di presenze effettive maturate nell'ambito del Mercato;

b) anzianità dell'attività maturata come iscrizione al Registro Imprese;

c) a parità di punteggio, ai fini dell'assegnazione, sarà effettuata un sorteggio alla presenza degli stessi soggetti coinvolti.

3. Gli operatori commerciali del settore merceologico alimentare possono partecipare alla spunta per i posteggi riservati ai produttori agricoli dello stesso settore merceologico. I produttori agricoli del settore merceologico alimentare possono partecipare alla spunta per l'assegnazione giornaliera dei posteggi destinati agli operatori commerciali dello stesso settore merceologico.

4. Fatte salve le disposizioni relative al trasferimento della titolarità o della gestione dell'impresa agricola di cui al successivo comma 5, l'assegnazione in concessione decennale dei posteggi riservati ai produttori agricoli avviene sulla base di appositi bandi comunali nei quali sono stabiliti i criteri di assegnazione.

5. Il subingresso nella concessione del posteggio riservato ai produttori agricoli può essere autorizzato in seguito a cessione o affitto dell'azienda agricola, o alla cessione del solo ramo aziendale, documentati dai relativi contratti, a favore dei soggetti produttori agricoli in possesso dei requisiti di legge attestanti la qualifica di produttore agricolo.

6. La concessione ha durata decennale. La vendita del prodotto può prevedere periodi inferiori, collegati alla fase produttiva.

7. Il venir meno della qualifica di produttore agricolo comporta la decadenza della concessione all'occupazione di suolo pubblico e, di conseguenza, la decadenza del titolo abilitante all'esercizio dell'attività. Il Comune potrà, in ogni momento, richiedere documenti che comprovino il permanere di tale condizione nel tempo.

8. La concessione decade a seguito di assenze pari o superiori ad un terzo delle giornate autorizzate, nel corso dell'anno solare.

Capo 2 - Tasse e corrispettivi

Art. 25 - Tributi per l'occupazione del posteggio

1. Le concessioni annuali e stagionali aventi validità decennale e le concessioni temporanee di aree pubbliche, comprese quelle sul demanio marittimo, o le concessioni di aree private, delle quali il Comune abbia la disponibilità, sono soggette al pagamento di un canone, o della tassa di occupazione spazi ed aree pubbliche, nonché alla tassa o tariffa di smaltimento dei rifiuti solidi nelle misure stabilite dalle vigenti norme di legge e regolamentari.

2. I tributi dovranno essere versati nei termini previsti negli specifici Regolamenti del Comune, al fine di non incorrere nelle sanzioni previste ovvero nella fattispecie di cui ai successivi art. 43 e 44 – Revoca e sospensione.

3. Il pagamento del canone/tassa o tariffa di concessione è dovuto fino al giorno in cui il posteggio risulta assegnato al concessionario.

4. La tassa di occupazione di posteggio è dovuta indipendentemente dall'effettiva occupazione dello stesso da parte del concessionario, anche in casi di assenze giustificate e anche nel caso in cui quest'ultimo ceda in affitto l'azienda: in tal caso il gerente è obbligato in solido.

TITOLO IV NORME SUL FUNZIONAMENTO DEI MERCATI

Capo 1 - Modalità organizzative

Art. 26 - Obblighi e divieti per gli operatori

1. Ogni operatore commerciale utilizza il posteggio per la vendita al dettaglio dei prodotti appartenenti al settore merceologico indicato nel titolo di esercizio, nel rispetto della vigente normativa igienico-sanitaria, delle condizioni eventualmente precisate nell'autorizzazione o nella concessione di suolo pubblico, nonché dei regolamenti comunali.

2. L'operatore ha l'obbligo di esibire la concessione di suolo pubblico e l'autorizzazione alla vendita in originale, nonché le ricevute di avvenuto pagamento del canone, o della TOSAP e della tassa smaltimento rifiuti solidi urbani, su richiesta dei competenti organi di vigilanza.
3. L'operatore deve rispettare gli orari di vendita stabiliti con ordinanza sindacale, disciplinante l'inizio e la fine delle operazioni di vendita, il montaggio e lo smontaggio delle strutture.
4. I banchi, gli autonegozi mobili e le attrezzature devono essere collocati nello spazio concesso, entro le ore 7,30.
5. E' fatto obbligo agli operatori di rimuovere, entro e non oltre il termine indicato nell'ordinanza sindacale, le dotazioni, le attrezzature ed i mezzi alla fine di ogni giornata di attività, lasciando completamente libere le aree e gli spazi assegnati.
6. I concessionari non possono occupare superficie maggiore o diversa da quella assegnata, né occupare, anche con piccole sporgenze, spazi comuni riservati al transito. Nello spazio assegnato devono rientrare tutte le attrezzature, compresi, ove consentiti, eventuali automezzi. Lateralmente i banchi dovranno essere sgombri da tende, tendoni o quant'altro possa coprire alla vista degli avventori i banchi adiacenti.
7. Le eventuali tende ed analoghe coperture dei banchi devono essere sollevate di almeno 2,20 metri dal suolo e non possono sporgere oltre un metro dalla verticale del limite di allineamento del posteggio assegnato e non devono creare disagio ad altri operatori. Inoltre vanno collocate in modo da lasciare libero ed agevole il passaggio; non devono costituire pericolo e molestia e non devono precludere la visuale degli altri banchi. Non devono costituire altresì intralcio alla viabilità, ostruire ingressi di abitazioni, negozi, passi carrabili e non devono creare impedimenti al passaggio di automezzi di pubblico soccorso e pronto intervento. La merce non può essere esposta oltre lo spazio assegnato, né oltre il limite di allineamento, sia se collocata a terra, che se appesa alla tenda, o a trespoli di qualsiasi tipo.
8. Gli operatori sono obbligati a tenere pulito lo spazio da loro occupato ed al termine delle operazioni di vendita debbono raccogliere i rifiuti e conferirli negli appositi contenitori nel rispetto delle modalità di raccolta previste dal Comune, pena l'applicazione delle sanzioni previste dal regolamento di Polizia Urbana.
9. L'operatore deve rispettare le eventuali condizioni particolari a cui è sottoposto l'esercizio del commercio, ai fini della salvaguardia delle aree aventi valore archeologico, storico, artistico ed ambientale, ivi compresa le indicazioni fornite dall'Amministrazione in materia di decoro urbano.
10. E' vietato pubblicizzare con grida, clamori e mezzi sonori il prezzo e la qualità delle merci poste in vendita, pronunciare frasi sconvenienti o quant'altro possa turbare o compromettere l'ordine, la sicurezza o la tranquillità del mercato stesso, fatto salvo l'uso di apparecchi atti a consentire la diffusione della musica, sempre che il volume sia minimo e tale da non recare disturbo agli operatori collocati negli spazi limitrofi.
11. E' vietato danneggiare le sede stradale, le piantagioni, la segnaletica, gli elementi di arredo urbano e gli impianti che ad esso appartengono pena l'applicazione delle sanzioni previste dai Regolamenti comunali..
12. Con l'uso del posteggio il concessionario assume tutte le responsabilità verso terzi derivanti da doveri, ragioni e diritti connessi all'esercizio dell'attività.

13. E' fatto espresso divieto agli operatori di fissare al suolo permanentemente, o in via del tutto episodica, strutture, mezzi ed altri compendi aziendali impiegati sul posteggio assegnato.

14. Il Comune può determinare il rispetto di particolari standard di ordine funzionale ed estetico relativamente alle strutture utilizzate dai commercianti in modo che queste possano armonicamente compendiarsi con le caratteristiche architettoniche, urbanistiche e dei contesti ambientali della città. A quest'ultimo fine, gli operatori dovranno concorrere alla progettazione di strutture mobili di vendita sulla base di iniziative e proposte formulate dal Comune nell'ottica di perseguire anche finalità di valorizzazione commerciale.

15. I banchi e le attrezzature utilizzate nell'ambito del mercato devono garantire i requisiti di sicurezza ed igienico sanitari ai sensi di legge. Entro un congruo termine, da definire a cura della Giunta comunale e previo confronto con le Associazioni di Categoria maggiormente rappresentative, gli operatori saranno tenuti a dotarsi di banchi ed attrezzature per la vendita che garantiscano i requisiti di sicurezza, nonché i requisiti igienico sanitari prescritti dalla Asl.

16. Durante l'orario di vendita non è consentita la sosta di automezzi non adibiti alla vendita sia all'interno del posteggio, sia all'interno dell'area mercatale. Tale norma non si applica laddove in sede di istituzione del mercato, o di modifica dello stesso, siano state previste aree appositamente destinate a tale sosta.

Art. 27 - Indirizzi generali in materia di orari di svolgimento del commercio su aree pubbliche

1. L'attività di vendita nei mercati deve svolgersi negli orari indicati nell'apposita ordinanza sindacale con il conseguente rispetto anche delle disposizioni particolari ivi comprese.

2. In caso di autorizzazioni temporanee, l'orario di esercizio, che deve essere indicato nella relativa concessione, deve corrispondere a quello della manifestazione a cui si fa riferimento.

3. Qualora la giornata di svolgimento del mercato cada in un giorno festivo, il Comune favorisce, alla luce della vigente normativa e su richiesta degli operatori interessati, lo svolgimento del mercato, previa adozione di apposita ordinanza sindacale.

4. Su richiesta degli operatori interessati, con apposita ordinanza sindacale, è possibile autorizzare l'apertura dei mercati anche nell'orario pomeridiano.

Art. 28- Regolazione della circolazione veicolare

1. Durante l'orario di apertura dei mercati la relativa area, è interdetta, con ordinanza ai sensi del codice della strada, al traffico veicolare.

2. Le modalità di accesso e di carico e scarico per gli operatori sono stabilite con apposito provvedimento della Polizia Locale.

Art. 29 - Vendita con mezzo mobile – veicoli

1. E' consentito l'esercizio dell'attività di vendita di prodotti alimentari l'uso di mezzi mobili previsti dal d.lgs. 285/1992, qualora appositamente attrezzati ed omologati e qualora in possesso delle caratteristiche stabilite dalla vigente normativa e Ordinanza del Ministero della Salute del 3 Aprile 2002. Non sono considerati mezzi mobili per l'esercizio dell'attività di vendita di prodotti alimentari, le attrezzature di vendita dotate di ruote di qualsiasi tipo montate ad arte e che non facciano originariamente parte integrante del mezzo stesso.

2. I mezzi mobili che utilizzano impianti alimentati a GPL, oltre alle disposizioni di carattere generale di cui al comma 1, ai fini della prevenzione degli incendi ed allo scopo di raggiungere i primari obiettivi di sicurezza relativi alla salvaguardia delle persone e alla tutela di beni, dovranno attenersi alle indicazioni tecniche contenute nella nota del Ministero dell'Interno – Dipartimento dei Vigili del Fuoco, del Soccorso Pubblico e della Difesa Civile - prot. n. 3794 del 12/03/2014.

Art. 30 - Norme igienico-sanitarie

1. Si intendono integralmente richiamate, in quanto applicabili le disposizioni di carattere igienico sanitario stabilite dalle legge, dai regolamenti e dalle ordinanze vigenti in materia, ed in particolare dall' Ordinanza del Ministero della Salute del 3 Aprile 2002 "Requisiti igienico-sanitari per il commercio dei prodotti alimentari sulle aree pubbliche" e ss. mm. ii.

2. Il Comune assicura, nelle aree di mercato, per quanto di competenza, la manutenzione ordinaria e straordinaria, la pulizia, la disinfezione e disinfestazione, la raccolta ed il conferimento dei rifiuti.

3. Ciascun operatore è responsabile, per ciò che attiene il posteggio nel quale è autorizzato ad esercitare l'attività, del rispetto delle prescrizioni indicate nell'OMS 2002, nonché dell'osservanza delle norme igienico sanitarie e deve assicurare, per quanto di competenza, la conformità degli impianti, la pulizia, la disinfezione e disinfestazione, il conferimento dei rifiuti nei punti di raccolta.

4. Le stesse responsabilità e gli stessi obblighi fanno carico agli operatori titolari di concessione nei box di proprietà comunale e nei posteggi isolati, ovvero fuori mercato.

Art. 31 – Migliorie dei servizi mercatali

1. Gli operatori dei mercati giornalieri e settimanali potranno proporre miglorie sia di natura organizzativa, sia riguardo i servizi offerti all'utenza, mediante istanze avanzate dalle associazioni di gestione dei servizi mercatali, di cui al precedente art. 2, comma 1, lettera z.

Art. 32 - Spese per acqua e luce

1. Ai fini del consumo di acqua e di energia elettrica i banchi o box che utilizzano per proprio uso tali forniture devono essere dotati di apposito contatore, intestato al titolare della concessione.

Art. 33 - Scambio di posteggio

1. Nei casi indicati all'art. 13 commi 1 e 2 del presente Regolamento, i soggetti titolari di concessione di posteggio su uno stesso mercato e nello stesso arco temporale di utilizzo possono richiedere lo scambio consensuale reciproco del posteggio. Lo scambio, autorizzato dal Servizio competente, è subordinato ai vincoli di natura merceologica di cui all'art. 10, comma 2, del presente Regolamento, fatte comunque salve le valutazioni tecniche da parte dei competenti Uffici.
2. Ai fini dello scambio, i concessionari interessati sono tenuti a presentare istanza a firma congiunta contenente l'espressa indicazione degli estremi identificativi dei posteggi oggetto di scambio.
3. L'accoglimento è, altresì, subordinato alla verifica del rispetto delle disposizioni igienico sanitarie e di sicurezza pubblica, alla verifica della regolarità della posizione dei concessionari richiedenti in ordine ai pagamenti della TOSAP e della tassa di smaltimento rifiuti, nonché alla verifica dell'assenza, in capo agli stessi, di pendenze relative a sanzioni pecuniarie definitive per l'esercizio dell'attività commerciale su area pubblica. La domanda non può essere accolta qualora pregiudichi il corretto funzionamento dei mercati o comporti una modifica delle dimensioni degli spazi assegnati.
4. L'eventuale autorizzazione allo scambio consensuale dei posteggi non modifica i termini di scadenza delle rispettive concessioni.

Art. 34 – Superficie e ampliamento dei posteggi in area scoperta

1. La superficie massima dei singoli posteggi dei mercati di servizio non può essere superiore a 20 metri quadrati, elevabili a 30 metri quadrati nel caso di utilizzo di auto negozio mobile, fatti salvi i diritti in precedenza acquisiti, regolarmente autorizzati.
2. L'ampliamento dei posteggi è autorizzato su domanda del titolare di concessione, previa verifica di fattibilità tecnica e purché l'operazione non arrechi pregiudizio alle condizioni di viabilità anche pedonale, accessibilità e sicurezza nell'area mercatale. L'ampliamento non dovrà essere superiore al 20% della superficie oggetto della concessione originaria e potrà essere richiesto una sola volta.
3. L'ampliamento del posteggio è autorizzato, inoltre, su domanda dei titolari di concessione con le seguenti modalità:
 - a) per accorpamento in seguito a costituzione, da parte degli operatori, di un nuovo soggetto giuridico al quale siano conferiti i rispettivi rami d'azienda;
 - b) per accorpamento in seguito all'acquisizione di posteggio contiguo;
 - c) per accorpamento nel caso in cui il posteggio contiguo risulti già di proprietà.

TITOLO V - ATTIVITA' SVOLTE IN STRUTTURE DI PROPRIETA' COMUNALE

Capo 1- Generalità

Art. 35 - Modalità di assegnazione di strutture di proprietà comunale (Box)

1. I box dei mercati, sono assegnati in concessione dall'Ufficio Patrimonio previa stipula di apposito disciplinare e previa pubblicazione di apposito avviso pubblico.
2. Il canone dei locali è determinato dal medesimo ufficio con apposito provvedimento, sulla base dei parametri e delle disposizioni legislative e regolamentari vigenti.

Art. 36 - Gestione del punto di vendita in strutture di proprietà comunale (box)

1. Il concessionario ha l'onere di mantenere i box in buone condizioni e lasciare l'area antistante libera da ingombri, nonché di rimuovere i rifiuti prodotti, che devono essere riposti nei contenitori appositamente collocati.
2. L'operatore non può eseguire opere o interventi di propria iniziativa, sia all'interno che all'esterno del box, tali da modificare l'aspetto architettonico ed estetico o che, comunque, possano alterare l'uniformità dell'intero complesso mercatale, se non previa autorizzazione degli uffici comunali competenti.
3. Il concessionario non può cedere o sub-concedere, anche parzialmente, la concessione, tranne nei casi di trasferimento in gestione o in proprietà dell'azienda commerciale, per atto tra vivi o per causa di morte.
4. E' fatto divieto assoluto di realizzare e/o chiedere modifiche strutturali al box o agli ambienti mercatali assegnati al fine di creare un collegamento tra gli stessi, ovvero di ampliare la superficie, onde non mutare l'assetto del mercato.

TITOLO VI - POSTEGGI ISOLATI FUORI MERCATO

Capo 1 - Generalità

Art. 37 - Norme generali

1. I posteggi fuori mercato sono individuati dall'Amministrazione Comunale nel Piano del Commercio.
2. Anche l'assegnazione di detti posteggi avviene previa indizione di apposite procedure di selezione.
3. La concessione del posteggio ed il rilascio del titolo abilitante alla vendita è comunicata al Comando di P.L., ai fini del controllo e della registrazione delle presenze.

Art. 38 - Concessione e Autorizzazione per l'esercizio dell'attività su posteggi in area fuori mercato

1. Per il rilascio della concessione e dell'autorizzazione nei posteggi fuori mercato si applicano le disposizioni degli articoli 13, 14, 15 del presente Regolamento.

TITOLO VII - MANIFESTAZIONI COMMERCIALI TEMPORANEE

Capo 1 Tipologie – Forme di partecipazione

Art. 39 - Mercati straordinari specializzati. Modalità organizzative

1. I mercati straordinari come definiti dall'art. 2, comma 1, lett. aa) del presente Regolamento si svolgono in edizioni suppletive rispetto a quelle ordinarie, con la partecipazione degli stessi operatori e senza procedure aggiuntive di assegnazione di posteggi, nei periodi natalizi ed in occasione delle festività.

Art. 40 - Manifestazioni straordinarie

1. La Giunta Comunale può approvare l'organizzazione, direttamente o in sussidiarietà orizzontale, di manifestazioni commerciali a carattere straordinario, diverse dai mercati disciplinati dal precedente art. 38, in occasione di iniziative di animazione, culturali, sportive o di altra natura da svolgersi in occasione di eventi rivolti alla promozione del territorio e delle relative eccellenze.

2. Nel caso in cui l'iniziativa sia presentata da parte di soggetti privati, devono essere evidenziati:

- a) le finalità dell'iniziativa;
- b) le specializzazioni merceologiche interessate;
- c) il numero dei partecipanti;
- d) gli spazi richiesti;
- e) le modalità di organizzazione delle aree di vendita ed il progetto di allestimento delle attrezzature che dovrà essere corredato da relazione tecnica comprovante, sia per gli aspetti logistici che per le attrezzature impiegate, il rispetto delle normative sulla sicurezza dei lavoratori e dei visitatori;

3. Il soggetto al quale è stata affidata l'organizzazione della manifestazione è tenuto, almeno 15 giorni prima dell'inizio della manifestazione stessa, a presentare una segnalazione certificata di inizio attività (SCIA) allo sportello Suap su specifica modulistica reperibile sul portale, contenente:

- a) l'elenco nominativo degli operatori per i quali si richiede la partecipazione;

b) estremi del titolo commerciale (numero, data e Comune che l'ha rilasciato) di cui l'operatore è in possesso;

4. Alla SCIA dovrà essere allegata la seguente documentazione:

- a) la dichiarazione di aver presentato alla ASL territorialmente competente l'idonea documentazione relativa alla notifica igienico sanitaria per la vendita e/o somministrazione di prodotti alimentari;
- b) copia dell'avvenuto pagamento della TARI temporanea;
- c) copia della polizza RCT.

5. E' demandata agli uffici competenti la verifica del possesso dei requisiti per lo svolgimento della manifestazione da parte degli organizzatori/espositori in applicazione delle normative vigenti.

Art. 41 - Mercatino dell'antiquariato e del collezionismo

1. Il Mercatino dell'antiquariato e del collezionismo, come definito dall'art. 2, comma 1, lett. o) del presente Regolamento, si svolge su un'area pubblica o su un'area privata di cui il Comune abbia la disponibilità, anche nei giorni domenicali o festivi, con cadenza mensile o con intervalli di più ampia durata, aventi come specializzazioni merceologiche esclusive o prevalenti, in particolare, l'hobbysmo, l'antiquariato, le cose usate, compreso il baratto, l'oggettistica antica, il modernariato, i fumetti, i libri, le stampe, gli oggetti da collezione.

2. I criteri per l'istituzione e lo svolgimento dei mercatini, nonché le modalità di gestione e di attribuzione degli spazi ai singolo operatori, sono stabiliti con provvedimento della Giunta Comunale.

3. È fatto assoluto divieto di esporre e vendere:

- a) oggetti preziosi che necessitano di apposita licenza di P.S. così come disposto dagli artt. 127 e 128 T.U.L.P.S. e 247 del Reg. di P.S. (R.D. 06.05.1940 n. 635);
- b) esplosivi, armi ed arnesi atti ad offendere, di qualunque genere o tipo;
- c) materiale pornografico.

4. È fatto assoluto divieto di esporre e vendere capi nuovi di abbigliamento, calzature ecc., fatta eccezione per i medesimi prodotti di creazione artigianale, del baratto e del frutto dell'ingegno di carattere creativo e dell'usato.

Art. 42 - Soggetti ammessi e modalità di partecipazione

1. Per le iniziative di cui al precedente art. 41 del presente Regolamento, le modalità di partecipazione ed i soggetti ammessi sono indicati all'art. 50 della legge regionale del Lazio n. 22 del 6 novembre 2019.

2. Gli operatori di cui al comma 2 lett b) del sopra richiamato art. 50 della legge regionale del Lazio ai quali non è richiesto titolo abilitativo devono:

a) munirsi di un tesserino di riconoscimento contenente le generalità e la fotografia dell'operatore nonché appositi spazi per la vidimazione delle presenze. Il tesserino è personale, non cedibile e deve essere esposto in modo visibile durante le operazioni di vendita. Il tesserino è rilasciato, previa autocertificazione della propria condizione di operatore non professionale, per non più di una volta nell'anno solare dal comune di residenza, che conserva un apposito elenco;

b) esporre in modo chiaro e ben leggibile il prezzo di vendita al pubblico di ciascun prodotto mediante apposito cartellino. Quando siano esposti insieme prodotti identici dello stesso valore è sufficiente l'uso di un unico cartellino.

3. Il Comune è tenuto a:

a) tenere un elenco delle presenze distinto fra i soggetti partecipanti a tali manifestazioni;

b) vidimare, negli appositi spazi, il tesserino di riconoscimento;

c) distinguere lo spazio espositivo destinato agli operatori non professionali da quello destinato ai commercianti.

4. I soggetti partecipanti sono tenuti, comunque, a corrispondere la relativa TOSAP calcolata sulla superficie reale del posteggio occupato ed eventualmente a corrispondere anche altri tributi ove previsti.

5. Il Comune, previa convenzione, può affidare la gestione dei mercatini alle reti di imprese relative all'ambito interessato, alle associazioni di categoria o a soggetti collettivi rappresentanti degli operatori elencati al comma 2, dell'art. 50, della legge regionale del Lazio n. 22 del 6 novembre 2019.

6. Chi vende o espone per la vendita le proprie opere d'arte, nonché dell'ingegno a carattere creativo, comprese le proprie pubblicazioni di natura scientifica o informativa, realizzate anche mediante supporto informatico, non è iscrivibile alla Camera di Commercio in quanto non definito imprenditore soggetto a registrazione a norma dell'art. 2195 del Codice Civile. Non dovrà, pertanto, essere rilasciata alcuna autorizzazione da parte dell'Ufficio Commercio per l'esercizio dell'attività di commercio su area pubblica. E' fatta salva la regolare posizione dei predetti soggetti in ordine ai pagamenti TOSAP.

7. I partecipanti possono essere assegnatari di un solo posteggio.

TITOLO VIII – DECADENZA, SOSPENSIONE E REVOCA

Capo I- Casistiche

Art. 43 - Decadenza dell'autorizzazione e revoca della concessione

1. L'autorizzazione decade e la concessione è revocata:

a) nel caso in cui l'operatore non risulti più in possesso dei requisiti di cui all'articolo 3 del presente regolamento;

b) nel caso in cui l'operatore non inizi l'attività entro tre mesi dalla data dell'avvenuto rilascio dell'autorizzazione di cui agli articoli 14 e 15 del presente regolamento;

c) nel caso di subingresso, qualora l'attività non sia ripresa entro sei mesi dalla presentazione della comunicazione o della SCIA unica;

d) qualora l'operatore in possesso di autorizzazione per l'esercizio della vendita su aree pubbliche su posteggio non utilizzi, senza giustificato motivo, il posteggio assegnato per periodi superiori complessivamente a quattro mesi nell'anno solare ovvero per oltre un quarto del periodo previsto dalla regolamentazione comunale in caso di autorizzazioni stagionali, e dunque, per i posteggi all'interno dei mercati per i posteggi isolati fuori mercato e per le fiere, la decadenza consegue:

n. 17 assenze per i mercati che si svolgono per 1 giorno alla settimana;

n. 34 assenze per i mercati che si svolgono per 2 giorni alla settimana

n. 52 assenze per i mercati che si svolgono per 3 giorni alla settimana

n. 69 assenze per i mercati che si svolgono per 4 giorni alla settimana

n. 87 assenze per i mercati che si svolgono per 5 giorni alla settimana

n. 104 assenze per i mercati che si svolgono per 6 giorni alla settimana

n. 121 assenze per i mercati che si svolgono per 7 giorni alla settimana

n. 4 assenze per i mercati che si svolgono per 1 volta al mese

n. 2 assenze consecutive oppure 3 assenze non consecutive per le fiere decennali

n. 2 assenze per le fiere quinquennali

- per i posteggi stagionali:

n. 60 assenze per attività stagionali che si svolgono per 6 mesi all'anno;

da determinare di volta in volta nel rapporto $\frac{1}{4}$, nel caso di attività stagionali che si svolgono per periodi inferiori ai sei mesi.

e) qualora l'operatore, in caso di assenza per malattia o gravidanza ovvero servizio civile volontario, non provveda, entro novanta giorni dal verificarsi dell'evento, a comunicare, con idonea documentazione, l'assenza stessa al Comune.

f) qualora l'operatore non utilizzi senza il giustificato motivo il posteggio assegnato per n. 4 assenze, anche non consecutive, per le fiere di durata decennale e per n. 2 assenze, anche non consecutive, per le fiere di durata quinquennale;

g) qualora nei casi di subingresso ovvero di rientro in possesso dell'azienda da parte del titolare, non vengano rispettati i termini previsti dall'art. 17 commi 3 e 4, si procederà d'ufficio all'avvio del procedimento di revoca della concessione.

2. Accertato il mancato utilizzo del posteggio per il periodo indicato, la decadenza dell'autorizzazione è automatica e deve essere immediatamente comunicata all'interessato, da parte del Responsabile dell'Ufficio Commercio. Essa comporta, altresì, la revoca della concessione all'occupazione del suolo pubblico relativamente al posteggio assegnato. Il provvedimento di decadenza dell'autorizzazione e di revoca della concessione è emanato dal Dirigente dell'Ufficio Commercio anche se trattasi di box/locali di proprietà comunale; in tale ultimo caso ne verrà data comunicazione al competente Ufficio Patrimonio.

3. Nelle ipotesi di cui al comma 1, lettere b), c) e d), il Comune, per gravi e comprovati motivi indicati dal richiedente, può disporre la sospensione dei termini di decadenza dell'autorizzazione e di revoca della concessione per un periodo non superiore a sei mesi. Nel caso previsto dal comma 1, lettera e), il Comune può disporre la sospensione dei termini di decadenza e di revoca della concessione per un periodo non superiore a due anni.

4. Fuori dai casi contemplati dal comma 1, lettera e), qualora il titolare di autorizzazione per il commercio su aree pubbliche in forma itinerante sospenda l'attività per più di un anno, il titolo si intende decaduto, salvo proroga per comprovate necessità e su motivata istanza.

5. Non sono, altresì, computate, ai fini della decadenza dell'autorizzazione, le assenze effettuate dagli operatori con posteggio assegnato all'interno del mercato ittico per la vendita del pesce nei casi di seguito indicati:

a) nelle giornate di lunedì;

b) nel periodo di fermo biologico stabilito per legge.

6. Qualora il certificato di assenza per malattia pervenga al protocollo del Comune oltre il termine previsto di 90 giorni, la giustificazione non sarà ritenuta valida e l'assenza sarà conteggiata nel totale dei giorni di non presenza nel mercato/posteggio di riferimento.

7. Nel caso di assenza per malattia o gravidanza, la certificazione medica deve contenere l'esplicita indicazione del relativo periodo.

8. In caso di grave impedimento fisico determinato da infortunio debitamente comprovato, il Comune può accettare la giustificazione anche se pervenuta oltre il termine previsto di 90 giorni e comunque non oltre il termine di 150 giorni dal verificarsi dell'evento.

9. Non sono oggetto di computo, ai fini della decadenza dal posteggio, le astensioni dall'attività commerciale determinate da eventi naturali eccezionali, non imputabili al soggetto/i titolare/i della/e concessione/i, che non hanno consentito lo svolgimento dell'attività.

10. Le giustificazioni delle assenze si riferiscono esclusivamente al titolare della concessione. In caso di società l'assenza è giustificabile solamente nel caso in cui sia stato preventivamente comunicato il nominativo della persona regolarmente incaricata della gestione dell'attività di vendita in quel mercato e in quel posteggio determinato e a condizione che la documentazione giustificativa allegata faccia riferimento allo stesso nominativo.

11. Le concessioni possono essere, altresì, revocate per sopravvenute esigenze di interesse pubblico; in tali casi il Comune definisce e concorda soluzioni alternative, quali la possibilità, sentiti i diretti interessati, di concedere altri posteggi in sostituzione di quelli revocati.

Art. 44 – Sospensione del titolo abilitativo

1. La sospensione di validità dell'autorizzazione opera nell'ipotesi di reiterazione, come definita dall'articolo 15 comma 1 lettera hh) della Legge Regionale, ed è disposta per le seguenti violazioni:

- a) Esercitare l'attività di commercio in forma itinerante nelle aree vietate a tale forma e indicate nell'articolo 15 comma 5 del presente regolamento;
- b) Esercitare il commercio nelle aree demaniali non comunali in assenza del nulla osta delle autorità competenti o esercitare in difformità delle condizioni o prescrizioni imposte dall'autorità;
- c) Esercitare l'attività di commercio nella stazione ferroviaria, nel porto e nelle autostrade in assenza del permesso del gestore di tali aree;
- d) Esercitare l'attività di commercio su area pubblica con l'autorizzazione prevista dall'articolo 45 della Legge Regionale del Lazio n. 22/2019 mediante l'utilizzo di posteggio, in un luogo diverso rispetto a quello previsto per quel giorno dalla concessione.
- e) Esercitare l'attività di commercio su area pubblica fornendo al cliente il servizio assistito di somministrazione;
- f) Esercitare l'attività di commercio mediante l'utilizzo di posteggio omettendo di esibire agli organi di vigilanza l'autorizzazione e contestuale concessione di posteggio in originale.
- g) Esercitare qualsiasi forma di attività di commercio su area pubblica senza essere in possesso della carta di esercizio in originale;
- h) Compilare la carta di esercizio in forma diversa rispetto a quanto indicato nell'articolo 10 del presente regolamento;
- i) Esercitare il commercio su area pubblica di animali da affezione;
- l) Esercitare il commercio su area pubblica senza rispettare le disposizioni in materia di orari;
- m) Esercitare il commercio in forma itinerante senza utilizzare uno dei veicoli previsti dall'articolo 47 del codice della strada;
- n) Effettuare nella forma itinerante soste di durata superiore a quella consentita di cui all'art. 16 del presente regolamento
- o) Accertato mancato rispetto delle norme igienico sanitarie;
- p) Accertata inosservanza dei vincoli derivanti dal settore merceologico o eventuale specializzazione merceologica di appartenenza;

q) Utilizzare in maniera non conforme e/o danneggiamento le strutture degli impianti elettrici ed idrici dei servizi igienici e di quant'altro costituisca attrezzatura del mercato;

2. Ai sensi dell'articolo 39 comma 1 lettera v) della citata Legge Regionale si ha reiterazione quando il medesimo operatore commette la medesima violazione nell'arco di 2 anni, anche se ha provveduto al pagamento in misura ridotta previsto dall'articolo 16 della legge 689/81.

3. Ai fini della reiterazione hanno valore unicamente le violazioni commesse nel territorio di questo Comune.

4. Nell'ipotesi di reiterazione di una delle violazioni indicate dal precedente comma 1 l'amministrazione comunale provvederà alla sospensione del titolo autorizzativo per un periodo che va da un minimo di 5 giorni ad un massimo di 20 giorni. Tale sospensione non concorre a determinare il numero massimo delle assenze nell'utilizzo del posteggio previsto dall'articolo 55 della Legge regionale del Lazio n. 22/2019.

5. L'Ufficio Commercio ha facoltà di operare dei controlli anche a campione ed in qualsiasi momento nell'arco della durata della concessione/autorizzazione circa la regolarità contributiva (DURC) ovvero in merito alla regolarità dei pagamenti dei tributi di cui al precedente articolo 25. Qualora, previa diffida di regolarizzazione dei medesimi, l'esercente non provveda entro i termini indicati nella diffida stessa, verrà comminata la sospensione dell'autorizzazione dalla data di detto termine e fino alla data in cui vengono sanate le posizioni debitorie. Tali tipologie di sospensione concorrono a determinare il numero massimo delle assenze nell'utilizzo del posteggio.

TITOLO IX - REGIME SANZIONATORIO AMMINISTRATIVO

Capo 1 - Disposizioni sanzionatorie

Art. 45 – Sanzioni

1. Ai sensi dell'art. 56 della Legge Regione Lazio n. 22 del 2019 il Comune esercitano il potere di vigilanza sulle attività di commercio su aree pubbliche e provvede all'accertamento e irrogazione delle sanzioni amministrative pecuniarie e ne introita i relativi proventi. Il Comune sono altresì competente a introitare i proventi derivanti dai pagamenti in misura ridotta nonché a ricevere il rapporto di cui all'articolo 17 della l. 689/1981, destinando i proventi come previsto dal comma 2 della Legge richiamata.

2. È punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 5.000,00 a euro 15.000,00 e con la confisca immediata delle attrezzature e della merce chiunque eserciti il commercio sulle aree pubbliche:

a) senza l'autorizzazione di cui agli articoli 14 e 15, del presente regolamento;

b) fuori dal territorio previsto dal titolo abilitativo;

c) senza i requisiti previsti all'articolo 3 del presente regolamento;

d) in violazione delle disposizioni di cui all'articolo 15 del presente regolamento;

e) in aree assoggettate a divieto o limitazione ai sensi dell'articolo 49, comma 6 della Legge regionale del Lazio n. 22/2019.

3. È punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 5.000,00 a euro 10.000,00 in solido con il titolare del titolo abilitativo, il dipendente o socio di società che svolga attività di vendita in luogo del titolare, in violazione di quanto prescritto dall'articolo 15 del presente regolamento.

4. È punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 500,00 a euro 1.500,00 chiunque:

a) eserciti l'attività di somministrazione su aree pubbliche con servizio assistito, in violazione dell'articolo 42, comma 7 della Legge regionale del Lazio n. 22/2019;

b) violi le disposizioni di cui all'articolo 15, comma 12, del presente regolamento.

5. Chiunque pone in vendita nei mercati o nei posteggi fuori mercato tipologie merceologiche e/o specifiche tipologie di prodotto diverse da quelle previste all'art. 10, comma 2, del presente regolamento, è assoggettato alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 2.500,00 a euro 7.500,00.

6. Fatte salve le ulteriori sanzioni previste per violazioni specifiche, è assoggettato alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma non inferiore a euro 2.500,00 e non superiore a euro 7.500,00 l'operatore che esercita l'attività nei giorni o periodi in cui la stessa è vietata.

7. Per le violazioni alle disposizioni di cui all'articolo 50 Legge Regionale 22/2019, commi 3 e 4, effettuate dagli operatori non professionali, il Comune applica la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 4.500,00 a euro 13.500,00 oltre alla confisca delle attrezzature e della merce.

8. Per la violazione di ogni altra disposizione contenuta nel regolamento di cui all'articolo 4 della Legge regionale del Lazio n. 22/2019, che prevede obblighi o divieti, si applica la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 2.500,00 a euro 7.500,00.

9. L'inosservanza alle altre disposizioni del presente regolamento non già sanzionate dai precedenti commi nonché da altre norme di legge, è punita con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da Euro 25,00 a Euro 500,00, ai sensi dell'art. 7-bis del T.U. degli Enti Locali approvato con D.lgs. 267/2000.

10. In caso di reiterazione delle violazioni di cui al presente articolo, nonché di quelle di cui all'art. 56, comma 10, della Legge regionale Lazio n. 22 del 6 novembre 2019., nonché di quelle di cui al presente regolamento, il Comune dispone la sospensione dell'attività per un periodo un periodo compreso tra i cinque e i venti giorni. La sospensione è disposta dal Comune con lo stesso provvedimento con il quale viene irrogata la sanzione amministrativa. Nel caso di pagamento in misura ridotta della sanzione, la sospensione è disposta con separato provvedimento.

11. Nella procedura sanzionatoria si applicano le norme contenute nella legge 24 novembre 1981, n. 689.

Art. 46 – Autorità competente a ricevere rapporti, verbali, scritti difensivi, richieste di audizione

1. Il trasgressore e gli altri soggetti obbligati possono presentare in carta libera scritti difensivi e documenti nonché richiesta di audizione all' Ufficio Commercio del Comune di Civitavecchia entro il termine perentorio di giorni 30 (trenta) dalla data della contestazione o notificazione della violazione così come previsto dalla legge 689/81 e ss.mm.ii.

TITOLO X - DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI

Capo 1 - Norme di chiusura

Art. 47 - Disposizioni transitorie

1. Nel caso la normativa nazionale o regionale apporti modifiche in materia di commercio su aree pubbliche, il presente regolamento si intende automaticamente adeguato dall'entrata in vigore di tali norme.

2. Il presente regolamento non ha efficacia retroattiva.

Art. 48 - Rinvio a disposizioni di legge ed al Piano del Commercio

1. Per quanto non previsto dal presente regolamento si applicano le disposizioni di legge e regolamentari vigenti, in particolare quelle di cui alla Legge Regionale del Lazio n° 22 del 6 novembre 2019.

Art. 49 - Abrogazione di precedenti disposizioni

1. Con l'entrata in vigore del presente Regolamento sono abrogate tutte le precedenti disposizioni vigenti in materia presso il Comune e con lo stesso in contrasto.